CONSULENZA E PROTEZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO (LCA)

Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Edizione 2016

Indice

1. Fondamenti dell'assicurazione
1.1. Scopo
1.2. Compagnia di assicurazioni
1.3. Basi contrattuali
1.4. Legge sul contratto di assicurazione
1.5. Diritto di credito diretto

2. Cerchia di persone assicurate
2.1. Contraente
2.2. Assicurati

3. Validità territoriale

4. Inizio, durata e fine del contratto di assicurazione
4.1. Decorrenza del contratto
4.2. Durata del contratto
4.3. Fine del contratto

5. Inizio e durata della copertura assicurativa

6. Prestazioni assicurate
6.1. Varianti
6.2. Prestazioni assicurate e caratteristiche
6.3. Sono esclusi dal pagamento
6.4. Casi di protezione giuridica non assicurati

7. Caso di protezione giuridica
7.1. Notifica di un caso di protezione giuridica
7.2. Svolgimento di un caso di protezione giuridica
7.3. Procedura in caso di divergenze d'opinioni
7.4. Partecipazione alle eccedenze

8. Disposizioni finali
8.1. Comunicazioni
8.2. Foro competente

1. Fondamenti dell'assicurazione

1.1. Scopo

Il servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro è offerto come integrazione dell'informazione giuridica. L'avere stipulato presso ÖKK un'assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno rappresenta una premessa indispensabile per poter stipulare un contratto di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro.

1.2. Compagnia di assicurazioni

Compagnia di assicurazioni per la consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro è Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale, 5001 Aarau, telefono 062 836 00 14, e-mail oekk@cooprecht.ch (nel seguito «assicuratore»).

1.3. Basi contrattuali

Si considerano come basi del contratto:
- la richiesta di assicurazione
- la polizza di assicurazione
- le Condizioni particolari elencate nella polizza di assicurazione
- le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA)
- la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908
- la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
- l'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS).

1.4. Legge sul contratto di assicurazione

Se nel contratto di assicurazione e nelle CGA non sono stabilite regole in deroga, si applicano le disposizioni della LCA.

1.5. Diritto di credito diretto

Per quanto riguarda la consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro ÖKK compare esclusivamente come intermediario. Per le prestazioni di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro gli assicurati hanno un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica SA.

ÖKK343i/08.16

2. Cerchia di persone assicurate

2.1. Contraente l'assicurazione

Contraente è l'azienda descritta nella polizza di assicurazione con le relative parti dell'impresa.

2.2. Assicurati

Sono persone assicurate:
- il titolare dell'azienda dichiarata ovvero il lavoratore indipendente nell'esercizio dell'attività lucrativa indipendente indicata;
- le persone che hanno con il contraente un rapporto di lavoro derivante dalle funzioni da loro svolte per l'azienda dichiarata, incluso il personale prestato durante l'attività svolta per l'azienda assicurata;
- i membri del consiglio di amministrazione o del direttivo nei limiti delle loro funzioni professionali svolte per l'azienda assicurata.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutta l'Europa.

4. Inizio, durata e fine del contratto di assicurazione

4.1. Decorrenza del contratto

L'inizio dell'assicurazione corrisponde alla data indicata nella polizza di assicurazione.

4.2. Durata del contratto

Il contratto di assicurazione è stipulato per la durata indicata nella polizza di assicurazione. La durata minima del contratto corrisponde a un anno civile. Se non disdetto entro il termine convenuto, allo scadere della durata concordata il contratto è tacitamente rinnovato per un altro anno.

4.3. Fine del contratto

4.3.1. Disdetta
Il contratto di assicurazione può essere disdetto per iscritto sia dal contraente sia dall'assicuratore per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di tre mesi. La disdetta è possibile per la prima volta per la data di scadenza indicata nella polizza di assicurazione. La disdetta è valida solo se comunicata per iscritto e nei termini stabiliti, cioè se perviene al contraente o all'assicuratore entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di preavviso di tre mesi.

4.3.2. Estinzione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione si estingue con effetto immediato
- se il contraente cessa la propria attività economica;
- se la sede dell'azienda viene trasferita all'estero;
- se viene aperta una procedura fallimentare nei confronti del contraente, salvo che il curatore fallimentare o terzi continuino a pagare i premi dell'assicurazione;
- in caso di scioglimento del contratto collettivo dell'assicurazione contro la perdita di guadagno presso ÖKK.

5. Inizio e durata della copertura assicurativa

Determinante per stabilire la validità temporale della copertura assicurativa è la data in cui si è verificato l'avvenimento che fa nascere la necessità di consulenza giuridica o di protezione giuridica. La protezione giuridica viene accordata solo se l'avvenimento si è verificato dopo l'inizio del contratto di assicurazione o dopo lo scadere del periodo di carenza.

6. Prestazioni assicurate

6.1. Varianti

Il servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro può essere scelto in una delle seguenti varianti:

6.1.1. Consulenza giuridica
- Consulenze giuridiche e primi interventi
  (i costi di avvocati esterni fino a un massimo di CHF 3'000 per singolo caso)

6.1.2. Protezione giuridica in materia di diritto del lavoro
- Assunzione complessiva dei costi fino a CHF 500'000 nelle vertenze giudiziarie relative al contratto di lavoro

6.1.3. Consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro
- Consulenze giuridiche e primi interventi
  (i costi di avvocati esterni fino a un massimo di CHF 3'000 per singolo caso)
- Assunzione complessiva dei costi fino a CHF 500'000 nelle vertenze giudiziarie relative al contratto di lavoro

La tabella che segue illustra le prestazioni nel dettaglio:

6.2. Prestazioni assicurate e casi di protezione giuridica

	Consulenza giuridica	Protezione giuridica in materia di diritto del lavoro	Consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro
Consulenze giuridiche e primi interventi extragiudiziali effettuati dal servizio giuridico dell'assicuratore oppure, se necessario, assunzione dei costi di un avvocato interpellato sul caso, fino a max. CHF 3'000 per singolo caso	max. 3 all'anno	nessuna copertura	max. 3 all'anno
Patrocinio dell'assicurato nel ruolo di datore di lavoro nelle questioni inerenti il contratto di lavoro, incluso l'assunzione dei costi di avvocati, mediatori, esperti, spese giudiziali e processuali nonché i risarcimenti processuali da versare alla controparte	nessuna copertura	copertura fino a max. CHF 500'000 per singolo caso	copertura fino a max. CHF 500'000 per singolo caso
Periodo di carenza	nessuno	3 mesi nei casi di diritto del lavoro	3 mesi nei casi di diritto del lavoro

6.3. Sono esclusi dal pagamento

- ammende, pene pecuniarie e pene convenzionali
- risarcimento danni e riparazione morale
- costi che è obbligato ad assumersi un terzo responsabile civilmente
- costi per atti pubblici e iscrizioni nei registri
- costi per autorizzazioni, permessi e verifiche amministrativi

- spese sostenute dalle persone assicurate, da organi o impiegati dell'azienda assicurata

I risarcimenti processuali e i risarcimenti delle spese ripetibili riconosciuti all'assicurato devono essere resi all'assicuratore per un'entità pari alle prestazioni erogate.

6.4. Casi di protezione giuridica non assicurati

Non sono assicurati:
- i casi tra azienda e persone assicurate nello stesso contratto (eccezione: l'azienda assicurata gode di copertura in qualità di datore di lavoro nei contrasti di natura di diritto del lavoro nei confronti dei dipendenti);
- casi nei confronti di Coop Protezione Giuridica o suoi organi;
- casi nei confronti di avvocati, mediatori ed esperti, che lavorano o hanno lavorato per il contraente o una persona assicurata in un caso di protezione giuridica coperto dall'assicurazione;
- casi che sono direttamente o indirettamente collegati a un reato commesso intenzionalmente e a casi di protezione giuridica causati intenzionalmente, comprese le vertenze ovvero i procedimenti di diritto civile e amministrativo conseguenti;
- casi che si sono verificati prima della stipula del contratto di assicurazione o durante un eventuale periodo di carenza.

7. Caso di protezione giuridica

7.1. Annuncio di un caso di protezione giuridica

L'assicuratore deve essere immediatamente informata e, se richiesto, pure per iscritto nell'eventualità in un cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica. L'assicurato deve procurare al competente servizio dell'assicuratore le informazioni del caso, mettere a disposizione le necessarie procure ed eventuali mezzi di prova in suo possesso. Inoltre lo stesso dovrà trasmettere senza indugio l'insieme desse comunicazioni e tutti i documenti a lui inviati direttamente dalle competenti autorità. L'inosservanza colpevole di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza l'assicuratore a ridurre le sue prestazioni in quanto le siano derivati costi supplementari. Una violazione grave agli obblighi contrattuali può autorizzare l'assicuratore a negare le proprie prestazioni.

7.2. Trattamento di un caso di protezione giuridica

L'assicuratore, previa consultazione con l'assicurato, prende le misure necessarie atte alla tutela degli interessi dello stesso. Nel caso in cui si riveli necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l'assicurato può proporne uno di sua scelta. Se l'assicuratore non approva tale scelta, ha la possibilità di proporre altri tre legali, uno dei quali deve essere accettato. Prima di conferire il mandato all'avvocato prescelto, l'assicurato deve richiedere il consenso, così come la garanzia di pagamento all'assicuratore. Se l'assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.

7.3. Procedura in caso di divergenze d'opinioni

In caso di divergenze d'opinioni tra l'assicuratore e l'assicurato a riguardo della conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui l'assicuratore insufficienti le probabilità di successo, l'assicurato ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni del concordato sull'arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto, alla valutazione espressa dall'assicuratore, lo stesso provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

7.4. Partecipazione alle eccedenze

Il servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro non influisce in alcun modo su un'eventuale partecipazione alle eccedenze concordata per l'assicurazione contro la perdita di guadagno.
Un'eventuale partecipazione alle eccedenze concordata per l'assicurazione contro la perdita di guadagno non influisce in alcun modo sul servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro.

8. Disposizioni finali

8.1. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni a Coop Protezione Giuridica SA vanno indirizzate alla sua sede centrale di Aarau o a una delle sue sedi amministrative.

8.2. Foro competente

Si concorda come foro competente la sede svizzera dell'assicurato oppure Aarau (sede di Coop Protezione Giuridica SA).